

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 aprile 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 20.

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9. Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2009, n. 13.

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia. Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2009, n. 9.

Modificazione dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 10.

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola: interventi a favore degli studenti in condizioni temporanee di svantaggio Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 11.

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali, relativo ai servizi affidati alla Croce rossa italiana Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 2009, n. 12.

Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 37.

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana S.p.a. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio, testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) Pag. 15


LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 39.

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA Pag. 20

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2009, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) Pag. 23



REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n.7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica). Pag. 26

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 18.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Pag. 27



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 20.

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

a) adeguare alla realtà locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

b) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

c) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

d) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;

e) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

2. La presente legge definisce inoltre:

a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

d) le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico;

e) i criteri e le condizioni per l'individuazione di valori limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

g) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico;

h) i criteri per l'individuazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Art. 2.

Competenze

1. Spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:

a) gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione;

b) i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonché i criteri e le modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

c) le modalità per l'individuazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9;

d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatti acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;

e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività temporanee;

f) i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale;

g) i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonché per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe;

h) i criteri tecnici per determinare le modalità di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire;

i) la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'art. 17.

2. Spetta inoltre alla Regione:

a) l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;

c) l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale.

3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

a) provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso;

b) provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico;

c) provvedere alle attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;

d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.



Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) classificazione acustica: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio;

b) impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti;

c) clima acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio o per aree interessate da uno o più edifici singoli, nei casi previsti dall'art. 11, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

Capo II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ACUSTICO

Art. 4.

Criteri per la classificazione acustica

1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa vigente, la classificazione acustica del territorio tiene conto delle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, nonché degli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale.

2. La classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

3. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima.

4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, qualora in contrasto con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento nei modi e con le procedure di cui alla legge regionale n. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 5.

Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica

1. Entro il 31 dicembre 2009, i comuni trasmettono la proposta del piano di classificazione acustica alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA per i pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione.

2. La proposta del piano di classificazione acustica è trasmessa contestualmente anche ai Comuni limitrofi per l'acquisizione del parere in ordine alla classificazione delle aree confinanti. Tale parere è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e, in caso di inerzia, il Comune richiedente ne prescinde.

3. Acquisiti i pareri di cui ai commi 1 e 2, la proposta del piano di classificazione acustica è adottata dal Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dei medesimi e, in seguito, depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune.

4. Il Comune approva definitivamente il piano di classificazione acustica entro novanta giorni dall'adozione di cui al comma 3; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui ai commi 1 e 2 e motiva le determinazioni assunte, anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 3.

5. I Comuni già dotati del piano di classificazione acustica alla data dell'11 maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto definito dalla presente legge e agli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

6. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini previsti, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente.

Art. 6.

Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico

1. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b). Al fine della verifica di eventuali casi di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, i Comuni possono avvalersi dell'assistenza e della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'art. 16.

2. Al fine di perseguire i valori di qualità definiti dalla normativa vigente, i Comuni possono dotarsi di piani di miglioramento acustico.

3. L'approvazione dei piani di risanamento acustico, se del caso, costituisce variante non sostanziale al piano regolatore comunale e contiene gli elaborati tecnici necessari alla corretta individuazione della variante medesima.

4. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art. 7, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture e i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi dell'art. 8.

Art. 7.

Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.

1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

2. Al fine della predisposizione del piano di cui al comma 1, le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture verificano i valori di riferimento previsti dalla normativa vigente e ne assicurano l'effettivo rispetto.

3. Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale e comunale si provvede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).



Art. 8.

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese verificano il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'art. 16.

2. Nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 14, qualora il Comune verifichi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, fatte salve le sanzioni previste, ordina alle imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante di adeguarsi ai limiti di legge entro sei mesi dall'accertamento o di predisporre, entro il medesimo termine, un piano di risanamento acustico che preveda l'adeguamento ai limiti di legge entro trenta mesi dall'approvazione del medesimo.

3. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità del piano di risanamento acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione da parte dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

Art. 9.

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

2. La proposta di piano è predisposta dalla struttura regio. nale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di urbanistica e con l'ARPA.

3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 6, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale e dei relativi costi.

4. I criteri di priorità per il finanziamento degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano, definiti dalla Giunta regionale, tengono conto, in particolare:

- a) dell'entità del superamento dei valori limite;
- b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
- c) della presenza di recettori sensibili;

d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziata da la Regione.

5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.

Capo III

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Art. 10.

Relazione di previsione di impatto acustico

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, ovvero su richiesta dei Comuni, la relazione di previsione di impatto acustico è predisposta per gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La relazione di previsione di impatto acustico è inoltre predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), nell'ambito dei procedimenti finalizzati:

a) all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;

b) all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti, immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

c) all'acquisizione dei titoli per l'esercizio di attività produttive.

3. Nei casi di cui al comma 2, la relazione di previsione di impatto acustico è prodotta contestualmente all'avvio del relativo procedimento.

4. La relazione di previsione di impatto acustico è comunque richiesta una sola volta, se nelle diverse fasi di realizzazione ed utilizzo dell'opera sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e non mutino le caratteristiche dell'intervento.

5. La relazione di previsione di impatto acustico, qualora i livelli di rumore superino i valori limite previsti dalla normativa vigente, contiene l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. Qualora la valutazione dei livelli di rumore evidenzii il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, i proprietari o i soggetti gestori degli impianti, degli immobili o delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, entro sei mesi dall'accertamento, ad adeguarsi ai limiti di legge o a predisporre il piano di risanamento acustico.

7. Nei casi di cui al comma 2, l'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Art. 11.

Relazione di valutazione previsionale del clima acustico

1. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), per:

a) la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;

b) la nuova edificazione attuata mediante piano urbanistico di dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali di tipo A, prossime alle opere di cui all'art. 10, comma 1;

c) la realizzazione di altre infrastrutture collocate in specifici ambiti individuati dal piano comunale di classificazione acustica.

2. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta contestualmente all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio ed è vincolante al parere dell'ARPA, relativamente alla conformità della medesima ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, e alla compatibilità del clima acustico con la tipologia di insediamento da realizzare.

3. Qualora il clima acustico non sia compatibile con la tipologia di insediamento da realizzare, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico prevede specifici interventi di mitigazione, anche mediante l'attuazione di adeguati accorgimenti progettuali.



Art. 12.

Tecnico competente in acustica ambientale

1. I documenti tecnici che prevedono l'effettuazione di misurazioni, la verifica circa l'ottemperanza ai valori limite previsti dalla normativa vigente, la redazione dei piani di risanamento acustico e le relative attività di controllo sono redatti da un tecnico competente in acustica ambientale.

Capo IV

AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13.

Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

1. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico.

3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

4. In mancanza di comunicazione da parte del Comune di un motivato diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento indicate nella domanda.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.

Art. 15.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 14.

5. Nei casi di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ivi previste, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori.

6. Nel caso di commissione di un'ulteriore violazione della medesima specie, commessa nell'arco di sei mesi dalla prima contestazione, esclusi i termini previsti per porre in essere le azioni di risanamento di cui al comma 5, l'esercizio dell'attività è sospesa dall'autorità competente sino all'avvenuto adeguamento.

7. Ai fini della sospensione di cui al comma 6, i soggetti che hanno accertato una delle violazioni di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ne riferiscono per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Osservatorio acustico regionale

1. La Regione istituisce presso l'ARPA l'Osservatorio acustico regionale.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti:

- a) dell'ARPA;
- b) delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica;
- c) del Consiglio permanente degli enti locali;
- d) del dipartimento competente in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL).

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) monitora l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappe acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture;
- b) raccoglie sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazione sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;
- c) trasmette ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;
- d) raccoglie e aggiorna i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;
- e) valida gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedentemente acquisiti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;
- f) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori, nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale;
- g) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori su scala regionale, nell'ambito del sistema informativo ambientale statale;
- h) svolge attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 17.

Diritti di istruttoria

1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l'attività svolta dall'Osservatorio acustico regionale, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati per l'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti volti:

- a) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di classificazione acustica;
- b) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico;
- c) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di previsione di impatto acustico;



d) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico;

e) al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, e 9, comma 5, è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di pari importo iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67364 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica).

4. Al finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dal piano regionale triennale di cui all'art. 9 si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 15 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Abrogazione

1. La legge regionale n. 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico), è abrogata.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della l.r. n. 9/2006, in quanto compatibili.

2. La presente legge si applica anche ai procedimenti già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0677

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2009, n. 13.

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia.

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 17 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

1. La presente legge, anche in attuazione dell'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.

Art. 2.

Utilizzo del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;

b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.

Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d'uso.

2. Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio e devono rispettare i caratteri dell'architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli artt. 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell'art. 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 6.



Art. 3.

Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti

1. All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:

a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;

b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli artt. 9 e 25 della legge regionale n. 24/2006. A conclusione dell'intervento il proprietario deve dotarsi dell'attestato di certificazione energetica dell'intero edificio.

3. All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli artt. 9 e 25 della legge regionale n. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

4. All'interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all'art. 78 della legge regionale n. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.

5. È ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.

6. L'incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il superamento dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell'altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1-ter, della

legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).

8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso subordinati all'acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2005.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 6.

10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 4.

Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli artt. 9 e 25 della legge regionale n. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P. Tali interventi potranno riguardare:

a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell'involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l'utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;

b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l'attrezzatura delle aree esterne, l'eliminazione delle strutture in cemento-ammianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.

La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnano a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 6.

Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4



del medesimo art. 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1.

5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi dell'articolo 5-bis della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell'intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.

6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l'espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell'ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

Disposizioni generali per l'attuazione della legge

1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli artt. 2 e 3, nonché quelli di cui all'art. 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli artt. 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, commi 8 e 9, della legge regionale n. 12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:

a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri;

c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.

4. Le iniziative di cui agli artt. 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli artt. 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione.

Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.

5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l'eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall'attuazione della presente legge.

6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell'art. 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, all'art. 3, all'art. 4, commi da 1 a 3, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009.

2. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Milano, 16 luglio 2009

FORMIGONI

09R0727

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2009, n. 9.

Modificazione dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 6 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è aggiunto il seguente periodo: «È consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme



associative, iscritte nella sezione I e II dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'art. 21, comma 4.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2009

DELLAI

09R0861

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 10.

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola: interventi a favore degli studenti in condizioni temporanee di svantaggio.

(Pubblicata nel Suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2008, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

«3-bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, definiscono un progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti.».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per gli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante imputazione al capitolo 252700, unità previsionale di base 25.10.210.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 118, della legge provinciale sulla scuola

1. Nell'art. 118, comma 3, della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: «degli artt. 67, comma 4,» sono inserite le seguenti: «74, comma 3-bis.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 ottobre 2009

DELLAI

09R0863

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2009, n. 11.

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali, relativo ai servizi affidati alla Croce rossa italiana.

(Pubblicata nel Suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo l'art. 55 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

«Art. 55-bis. (Disposizioni particolari) — 1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 ottobre 2009

DELLAI

09R0862



LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 2009, n. 12.

Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 10 novembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precarietà di vita.

2. Questa legge individua soluzioni alloggiative e misure per l'integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalità.

3. Ai fini di questa legge per «clan familiare» si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

Art. 2.

Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom

1. La Giunta provinciale, d'intesa con comuni interessati, sentito il Consiglio delle autonomie locali e acquisito parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato «piano provinciale». Ai fini dell'adozione del piano provinciale è sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascun clan familiare e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

3. Il piano provinciale individua in particolare:

a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative per ogni area residenziale di comunità;

b) il numero e la tipologia dei campi di transito;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;

d) il rapporto tra superficie dell'area residenziale di comunità, piazzole, unità abitative e numero di persone residenti.

4. La localizzazione delle aree residenziali spetta al comune individuato dal piano provinciale, nel rispetto delle norme in materia urbanistica. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano provinciale provvedono le comunità istituite dalla legge provinciale 18 giugno 2008, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trento) di seguito denominate «Comunità».

Art. 3.

Campi di transito

1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l'anno, i sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino. Il campo è dotato di recinzione, di acqua potabile di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.

3. La gestione e il controllo dei campi di transito possono essere affidati dalla Comunità a soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli artt. 20 commi 1 e 3, 22, commi da 3 a 9, e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), in quanto compatibili.

4. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e le modalità per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.

Art. 4.

Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro assegnazione

1. L'area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 metri quadrati e non superiore a 2.000 metri quadrati in relazione alla numerosità dei componenti del clan familiare cui è assegnata l'area ed è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. L'area è dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

2. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni.

3. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate con provvedimento della Comunità ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dal piano provinciale, purché venga sottoscritto un disciplinare contenente gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale. Il disciplinare prevede inoltre il canone da corrispondere alla Comunità.

4. Ciascun nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo al partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e a progetti di sostegno educativo scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.


5. Oltre a quanto previsto dal comma 3, al momento dell'assegnazione delle unità abitative e delle piazzole devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) almeno due componenti del clan familiare svolgano un lavoro dipendente o autonomo oppure siano in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità di vecchiaia;

b) la metà dei componenti del clan familiare sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilità alle offerte formative e lavorative proposte dall'Agenzia del lavoro fino alla perdita dello stato di disoccupazione; a tal fine non sono considerate: le persone in possesso di una fonte di reddito prevista dalla lettera a), quelle che stanno seguendo un percorso di istruzione o formazione e quelle aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge provinciale 15 giugno 1990, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

6. Se vengono meno i requisiti o non vengono rispettate le condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5, il provvedimento di assegnazione è revocato previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni entro un congruo termine.

7. La responsabilità della gestione delle parti comuni dell'area è affidata al capo del clan familiare individuato dal piano provinciale.



Il capo del clan familiare e ciascun componente dei nuclei familiari assegnatari sottoscrivono un patto di comunità sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom. L'inadempimento degli impegni previsti da questo comma, senza giustificato motivo, comporta la revoca motivata dell'assegnazione dell'area residenziale di comunità.

8. Gli assegnatari di unità abitative e di piazzole in aree residenziali di comunità non hanno titolo per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi pronunciali in materia di edilizia abitativa)».

Art. 5.

Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il comune può proporre alla Comunità la disponibilità di immobili da assegnare ai gruppi sinti e rom in alternativa o in aggiunta alla realizzazione di un'area residenziale, secondo i limiti e i criteri previsti dall'art. 4. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale.

2. La Comunità definisce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito la Comunità può prevedere con oneri a proprio carico gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

Art. 6.

Vigilanza igienico-sanitaria

1. Nei campi di transito e nelle aree residenziali di comunità la vigilanza igienico-sanitaria è garantita nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nelle aree residenziali di comunità il capo del clan familiare o un suo delegato è responsabile della cura dei beni e degli spazi comuni nonché della pulizia dell'area residenziale e delle sue adiacenze.

Art. 7.

Scolarizzazione per adulti e formazione professionale

1. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente in accordo con le istituzioni scolastiche e formative cui i familiari fanno riferimento.

2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e ricorrenza professionale.

3. Le iniziative di scolarizzazione e di formazione sono realizzate nell'ambito delle norme vigenti in materia, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3.

Art. 8.

Promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom

1. La Comunità può affidare attività di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom secondo le modalità previste dall'art. 3. L'attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l'attività prevede in particolare:

a) la durata dell'attività convenzionata e l'indicazione del personale di cui il soggetto intende avvalersi;

b) le modalità con cui è garantito il collegamento con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;

c) le progettualità attraverso le quali è favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;

d) le progettualità a sostegno dell'inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;

e) l'attuazione e la verifica degli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla concessione e all'erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;

f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Comunità di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 9.

Sostegno dell'attività lavorative e valorizzazione dei mestieri tradizionali

1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro.

2. La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom.

3. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo può essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 3 sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità la concessione e l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 10.

Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom

1. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;

c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante del Comune di Trento e un rappresentante del Comune di Rovereto;

e) due delegati dei soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 3;

f) tre rappresentanti dei gruppi sinti e rom residenti in Trentino;

g) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro, di istruzione e di politiche sociali o loro delegati.

3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

4. Ai componenti della consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Art. 11.

Compiti della consulta

1. La consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti:

a) svolge attività e iniziative di approfondimento e di studio sulla cultura memoria dei gruppi sinti e rom e del loro rapporto con il tessuto sociale e culturale della provincia, con particolare riferimento alle



condizioni di vita e di lavoro, alle esperienze di scolarizzazione e alla promozione della salute;

b) elabora gli elementi conoscitivi utili ai fini dell'adozione del piano provinciale e lo schema del patto di comunità previsto dall'art. 4, comma 4;

c) esprime pareri sul piano provinciale sui progetti di sostegno all'inserimento lavorativo e di valorizzazione dell'attività artigiana ed artistica e sulle convenzioni previste da questa legge;

d) segnala alla Giunta pronunciale ogni informazione utile per promuovere l'integrazione dei gruppi sinti e rom e per assicurare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 12.

Deliberazione attuativa

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale attuative di questa legge previste dagli artt. 3 e 4 sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 13.

Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale Informa il Consiglio provinciale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom e di favorire l'integrazione nel contesto sociale e culturale trentino.

2. A tal fine la Giunta provinciale presenta dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente ogni tre anni al Consiglio provinciale, per l'inoltro alla competente commissione permanente, una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;

b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;

c) quale e l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione;

d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento di presentazione della relazione;

e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;

f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;

g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Tentino e i relativi risultati;

h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;

i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;

j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di trasferimento a ciascuna Comunità delle funzioni previste da questa legge, ai sensi dell'art. 8 comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2008, le funzioni ad essa demandate da questa legge sono svolte secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I campi sosta istituiti ai sensi della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), ove non riconvertiti nelle infrastrutture previste da questa legge, sono soppressi secondo criteri e modalità previsti dal piano provinciale. Fino a tale momento continua a rimanere applicabile la legge provinciale n. 15 del 1985, ancorché abrogata.

3. Fino alla nomina della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, continua a trovare applicazione la disciplina prevista per la consulta provinciale per la tutela degli zingari disciplinata dalla legge provinciale n. 15 del 1985.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15;

b) la lettera j) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1998, n. 3;

c) l'art. 19 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 25.30.210 (Interventi di formazione professionale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all'Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico dei comuni e delle Comunità, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale.


5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 ottobre 2009

DELLAI

09R0864



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 37.

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana S.p.a.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Visto il verbale della parte straordinaria dell'assemblea della società Fidi Toscana S.p.a. del 22 maggio 2009, redatto con atto notarile;

Considerato quanto segue:

1. Dal verbale dell'assemblea della società Fidi Toscana S.p.a. del 22 maggio 2009, a cui sono presenti un numero di soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale, risulta che è stato approvato, all'unanimità dei presenti, il nuovo statuto sociale per la trasformazione della società in banca ed è stato deliberato l'aumento di capitale sociale da 87.230.000,00 euro a 117.253.500,00 euro;

2. È interesse della Regione Toscana sostenere tale trasformazione in quanto la partecipazione in Fidi Toscana S.p.a. riveste valore strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio della Regione Toscana ed in particolare all'interno del sistema delle garanzie, tenuto conto che il tessuto economico e produttivo toscano è costituito in gran parte da imprese di piccole dimensioni;

3. Il sostegno alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.a. in banca è diretto a potenziarne l'attività di erogazione del credito di firma ed il ruolo di supporto allo sviluppo del territorio regionale;

4. Per l'aumento di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a., si autorizza l'utilizzo del fondo indisponibile già istituito presso Fidi Toscana per l'assunzione di partecipazioni in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in quanto il fondo stesso ha esaurito le sue finalità e le partecipazioni in tal modo acquisite, risultando disponibili, possono essere valorizzate attraverso il rafforzamento della partecipazione regionale in Fidi Toscana;

5. In base all'evoluzione della normativa statale e regionale in materia di partecipazioni pubbliche è necessario prevedere l'abrogazione delle leggi regionali che attualmente risultano superate;

6. È necessario prevedere l'efficacia differita dell'abrogazione delle suddette leggi al momento del perfezionamento del procedimento di iscrizione di Fidi Toscana S.p.a. all'albo delle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), allo scopo di evitare un vuoto normativo in materia;

Si approva la presente legge.

Capo I

TRASFORMAZIONE IN BANCA DI FIDI TOSCANA S.P.A.

Art. 1.

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana S.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene la trasformazione in banca di Fidi Toscana S.p.a. e autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti a ciò necessari, ivi compresi quelli relativi alla produzione della perizia giurata di cui all'art. 2.

2. Agli adeguamenti di natura tecnica dello statuto, eventualmente richiesti dalla Banca d'Italia, provvede la Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto).

Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 2.

Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene il rafforzamento patrimoniale di Fidi Toscana S.p.a. allo scopo di supportare il migliore sviluppo delle sue attività in favore del sistema economico regionale per effetto della sua trasformazione in banca.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti a titolo oneroso di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a., mediante conferimento delle partecipazioni ed obbligazioni assunte dalla stessa società in nome e per conto della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41, istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24. Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41, istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.).

3. Il valore del conferimento di cui al comma 2, e del conseguente incremento della partecipazione azionaria regionale, è determinato sulla base di specifica perizia giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 2, comma 3, stimati in € 100.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base (UBP) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2009:

in diminuzione, UPB 732 «Oneri del credito - Spese correnti», per € 100.000,00;



in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per € 100.000,00.

Art. 4.

Abrogazione differita

1. A decorrere dalla data di iscrizione di Fidi Toscana S.p.a. all'albo delle banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.a.);

b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.);

c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 «Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni»);

d) legge regionale 21 aprile 1986, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.);

e) legge regionale 26 giugno 1992, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/1974 e successive modifiche ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.a.);

f) legge regionale 5 giugno 1997, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.);

g) art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002);

h) legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 «Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a.» e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 «Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole». Modifiche), ad eccezione dell'art. 3;

i) art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

j) art. 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);

k) art. 19 e art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2009.

(Omissis).

09R0705

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio, testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 4365/2004 in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari e di quanto previsto dall'art. 83-bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è reso necessario provvedere alla modifica della disciplina regionale di settore contenuta nel capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. La razionalizzazione, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema distributivo dei carburanti continua ad essere un obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma pertanto l'effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilità degli impianti esistenti e si confermano le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa;

3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti «ecocompatibili» costituiscono una priorità per la politica regionale del settore. Per questa ragione si prevede che i nuovi impianti soddisfino alcuni requisiti di qualità e che nei nuovi impianti oltre all'erogazione di benzina e gasolio si eroghi almeno un carburante «ecocompatibile» e si utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili;

4. Per garantire l'effettuazione del servizio di erogazione dei carburanti in tutto il territorio regionale sono individuate le aree nelle quali possono essere installati anche gli impianti funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature «self-service» pre-pagamento senza l'assistenza del gestore (impianti «ghost»). Tali aree (montane e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti) rappresentano un'estensione maggiore rispetto a quelle previste dalla vigente normativa e ciò allo scopo di assicurare la garanzia del servizio di erogazione dei carburanti, a beneficio del consumatore, anche in altre aree caratterizzate dalla rarefazione del sistema distributivo;

5. Per realizzare l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione della rete distributiva dei carburanti anche in termini di beneficio per il consumatore e per garantire ai gestori degli impianti la possibilità di integrare il proprio reddito, si prevede la possibilità di offrire attività e servizi integrativi senza restrizioni o obblighi;

6. Per assicurare la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato la localizzazione degli impianti non può essere subordinata a vincoli con finalità commerciali né a distanze minime



tra impianti né al rispetto di superfici minime. Per questa ragione viene modificata la vigente normativa che prevedeva tali vincoli;

7. Sono state spesso riscontrate ipotesi di pubblicità ingannevole in relazione ai prezzi praticati negli impianti. Per questa ragione si introduce l'obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi e si prevede una sanzione per la violazione di tale prescrizione;

8. Al fine di rendere più flessibile l'orario di servizio è stata eliminata la previsione delle fasce orarie e prevista l'articolazione del medesimo dalle ore 6 alle ore 21; in tale ambito l'orario minimo di apertura è fissato in 52 ore settimanali. Al fine della garanzia del servizio nel territorio regionale è altresì determinato un orario di apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto, il cui ammontare settimanale può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento;

9. Per agevolare l'effettuazione del rifornimento del metano e del gas di petrolio liquefatto (GPL) è previsto l'esonero dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale da parte degli impianti eroganti tali prodotti sia in modo esclusivo che all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti;

10. Al fine di promuovere la vendita delle produzioni agricole e quindi di agevolare l'accorciamento della filiera agroalimentare è prevista la riserva obbligatoria di posteggi a favore dei singoli imprenditori agricoli professionali nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si approva la presente legge.

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituita dalla seguente:

«*b*) gli impianti di distribuzione di carburanti;».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 38 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 38.

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell'area commerciale metropolitana, per la vendita esclusiva delle proprie produzioni, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati all'allegato B del regolamento regionale 1° aprile 2009 n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»).

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 28/2005, le parole: «L'apertura ed il trasferimento di sede», sono sostituite dalle seguenti: «L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede».

Art. 4.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b*) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.».

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 28/2005 è abrogata.

3. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 28/2005 è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) per aree montane s'intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 26 giugno 2008 n. 37 (Riordino delle Comunità montane).».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 51 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 51 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 52 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 52 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 53 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s'intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

4. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi «self-service» pre-pagamento o post-pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.».



Art. 8.

Inserimento dell'art. 53-bis nella legge regionale 28/2005

1. Dopo l'art. 53 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis
Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di impianto in aree montane.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 53-ter nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 53 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 53-ter
Incompatibilità relativa

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il comune revoca l'autorizzazione.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 54.
Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:

a) dispositivi «self-service» pre-pagamento;

b) due colonnine «multi dispenser» a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all'erogazione del metano;

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;

f) pensiline di copertura dell'area di rifornimento;

g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle «autocaravan», con le caratteristiche di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

6. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 54-bis nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis
Impianti senza gestore

1. Nelle aree montane di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis), e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature «self-service» pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree di cui al comma 1, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature «self-service» pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'art. 54.».


Art. 12.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1-bis dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

2. Il comma 1-ter dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2005 è abrogato.



Art. 13.

Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 56 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 56
Attività e servizi integrativi

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi «self-service» post-pagamento.

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), previa dichiarazione di inizio attività;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'art. 42-bis, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga all'art. 28, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

d) l'attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 59 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 59.
Localizzazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 60 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 60
Regolamento regionale

1. Con il regolamento regionale di cui all'art. 3 è definito il contenuto delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio di attività di cui al presente capo.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto all'articolo 55.»

2. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 54.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 79 della legge regionale n. 28/2005

1. L'articolo 79 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 79
Cessazione dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

2. La cessazione dell'attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 28/2005

1. L'art. 84 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 84
Orario degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L'orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.

2. È garantita l'apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.

3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature «self-service» pre-pagamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera d); è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

4. L'attività di cui all'art. 56, comma 2, lettera a), osserva l'orario effettuato dall'impianto.

5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.»



Art. 19.

Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis
Criteri per la fissazione dei turni
di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di carburante con apparecchiature «self-service» pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'attività di cui all'art. 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall'impianto.».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 84-ter nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 84-bis della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 84-ter
Deroghe all'orario e ai turni di riposo

1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:

a) gli impianti di cui all'art. 54-bis;

b) gli impianti dotati di apparecchiature «self-service» pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

c) l'attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l'erogazione di metano o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l'esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis.

4. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

5. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.».

Art. 21.

Inserimento dell'art. 84-quater nella legge regionale n. 28/2005

1. Dopo l'art. 84-ter della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 84-quater
Ferie e servizio notturno

1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 84-bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.

4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 87 della legge regionale n. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.».

2. Il comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«9. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 28/2005

1. La lettera d) del comma 5 dell'art. 105 della legge regionale n. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 87, comma 9;».

Art. 24.

Abrogazione

1. La legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 17 luglio 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2009.

(Omissis).

09R0706



LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 39.

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

2. Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l'organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un più elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;

3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:

a) una puntuale definizione delle attività del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;

b) la distinzione tra attività ordinarie ed attività straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;

c) l'introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio è tenuto ad espletare nel corso dell'anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;

4. Poiché il ruolo del LAMMA si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto delle attività istituzionali degli enti consorziati, che la finanziano interamente, si è esclusa la possibilità che il consorzio possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati;

5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione è comunque riservata una partecipazione maggioritaria;

6. In considerazione dei contenuti delle attività svolte dal LAMMA, si è reso necessario attribuire competenze di natura scientifica, oltre che tecnico operative, al comitato tecnico, che viene così denominato comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo e consulenza in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio; ciò ha peraltro implicato la revisione del sistema delle nomine dei relativi membri, che oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), assicuri la presenza delle professionalità necessarie all'espletamento delle nuove competenze dell'organo;

7. Si è posta la necessità di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo del consorzio alle novità introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.

Si approva la presente legge.

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina il consorzio «Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA», di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA»).

Art. 2.

Natura giuridica e finalità del consorzio

1. Il LAMMA è un ente dipendente della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

2. Al consorzio possono partecipare, oltre alla Regione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei settori oggetto dell'attività del LAMMA.

3. Il consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'art. 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo.

Art. 3.

Quote di partecipazione e fondo di dotazione

1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non può essere inferiore al 51 per cento.

2. Il fondo di dotazione del consorzio è costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo è incrementato in conseguenza dell'ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell'esclusione di un consorziato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Il nuovo consorziato può acquistare, con le modalità stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entità del fondo di dotazione.

Art. 4.

Attività del consorzio

1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia, fornendo in particolare previsioni meteorologiche alla Regione;

b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), ed ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).



Art. 5.

Piano annuale delle attività

1. Le attività di cui all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:

a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);

b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).

2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'art. 16.

3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'art. 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.

5. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

Art. 6.

Atti costitutivi

1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LAMMA, su proposta della Giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. La convenzione specifica le attività del LAMMA, le modalità del raccordo operativo tra il LAMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili; lo statuto disciplina altresì le modalità di ingresso ed i casi di esclusione o recesso dei consorziati.

4. Le previsioni dello statuto assicurano agli enti consorziati un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici.

5. Ai fini di cui al comma 4, lo statuto prevede che i principali atti di gestione del consorzio siano preventivamente comunicati alla Giunta regionale, oltre che agli altri enti consorziati; in relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte della Giunta regionale, la stessa può in qualsiasi momento impartire indirizzi al consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.

6. Le eventuali modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei soci. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 in merito agli ambiti di attività del consorzio.

Art. 7.

Organi del consorzio

1. Sono organi del LAMMA:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 8.

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dalla convenzione.

2. Il rappresentante della Regione in seno all'assemblea è il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell'assemblea del consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno.

4. Spetta all'assemblea:

a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

b) adottare il piano annuale delle attività del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno;

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;

e) approvare la pianta organica del consorzio;

f) deliberare in ordine all'ingresso ed al recesso dei consorziati;

g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;

h) determinare le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili.

Art. 9.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio; in particolare, il comitato:

a) elabora indicazioni operative per garantire standard scientifici di alta qualità alle attività del consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16 e del piano annuale delle attività del Consorzio;

b) svolge attività di supervisione sull'attività scientifica del consorzio ed esprime valutazioni sui risultati conseguiti;

c) esprime, per gli aspetti tecnico-scientifici di propria competenza, pareri su ogni oggetto ad esso sottoposto dall'amministratore unico.

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da tre membri esperti nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui un membro su designazione degli enti pubblici di ricerca consorziati.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura determinata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera h), e, comunque, non superiore a € 250.

4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico è invitato l'amministratore unico.

Art. 10.

Il presidente del comitato tecnico-scientifico

1. Il Presidente della Giunta regionale individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) svolge funzioni di rappresentanza scientifica del consorzio;

b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

c) formula pareri in merito ai contenuti e ai metodi scientifici delle attività svolte dal consorzio.



Art. 11.

Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato, ai sensi della legge regionale n. 5/2008, dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta; l'incarico può essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 5/2008, in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio preventivo economico.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della nomina quale amministratore unico del consorzio.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e, comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di coordinamento.

5. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;

b) predispose il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'art. 16;

c) predispose il bilancio di esercizio;

d) predispose tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 4, e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.

Art. 12.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili), nominati dal Consiglio regionale che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.

4. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua nella misura stabilita dall'assemblea, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera h), e comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico esclusa la retribuzione di risultato.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità

e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

7. Il collegio dei revisori controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

8. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

9. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 13.

Entrate finanziarie, contabilità e contratti

1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.

2. Il contributo ordinario annuale della Regione di cui al comma 1, lettera a), non può essere superiore a € 1.500.000,00.

3. L'importo massimo di cui al comma 2, è aggiornato annualmente, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice del costo della vita stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), fermo restando che il contributo ordinario della Regione e degli altri consorziati, di cui al comma 1, lettera a), può essere incrementato ovvero diminuito in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

4. Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.

Art. 14.

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea dei soci entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è trasmesso, assieme alla relazione del collegio dei revisori, alla Giunta regionale che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.


2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed è trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.

5. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.



Art. 15.
Personale

1. Il LAMMA ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca.

2. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri consorziati di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).

Art. 16.
Indirizzi all'attività

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del consorzio, sentiti gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, altresì, le attività ordinarie di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 17.
Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte dal consorzio e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che la Giunta intende impartire ai sensi dell'art. 16.

Art. 18.
Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del consorzio medesimo.

2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. La Giunta regionale, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, alla diffida del consorzio o alla nomina del commissario, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

Art. 19.
Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione, determinati per il 2010 in € 1.500.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 721 «Gestione corrente - Spese correnti» della funzione obiettivo «Funzionamento enti ed agenzie regionali» del bilancio pluriennale 2009 - 2011, annualità 2010.

2. Agli oneri per il contributo ordinario della Regione per gli anni successivi, si fa fronte annualmente con legge di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori oneri assunti per la costituzione del fondo di dotazione, già previsti sulla base della normativa previgente.

Art. 20.
Disposizioni transitorie

1. La dotazione organica del LAMMA è approvata dall'assemblea dei soci entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'espletamento delle procedure necessarie per l'assunzione del personale di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è

messo a disposizione dagli enti consorziati secondo quanto specificato nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2.

3. Fino alla nomina dei membri del comitato tecnico-scientifico, rimane in carica il comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 35/2005, svolgendo le funzioni di cui all'art. 9 della presente legge.

4. L'amministratore unico ed il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, svolgendo le funzioni, rispettivamente, di cui agli artt. 11 e 12.

Art. 21.
Abrogazione

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del «Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA») è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2009.

(Omissis).

09R0707

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2009, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Umbria, n. 28 del 24 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali», della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le modalità e i termini di attuazione dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della medesima legge regionale.

2. Gli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 sono finanziati con le risorse all'uopo destinate in attuazione della legge regionale n. 4/2009, art. 6, commi 5, 10, 11 e 12, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

3. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009



dovranno essere eseguite in via telematica, attraverso la soluzione informatica appositamente realizzata dalla Regione Umbria per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii..

4. Le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 e dal presente regolamento non trovano applicazione nei confronti dei soggetti interessati comunque da crisi aziendali o occupazionali, ma attualmente destinatari di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attività dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2.

Soggetti Beneficiari

1. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati:

a) da crisi aziendali o occupazionale e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009;

b) dai contratti di solidarietà ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il godimento del beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n.4/2009 è subordinato, in ogni caso, all'assenso da parte del gestore erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento. Il venir meno del godimento degli ammortizzatori di cui alle lettere a) e b) determina la cessazione dal beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 5-sexies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori:

a) indicati alle lettere a), e b) del comma 1 del presente articolo;

b) che per effetto di crisi aziendali o occupazionale hanno perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009.

Il godimento del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n.4/2009 è subordinato, in ogni caso, all'accertamento definitivo del merito del credito da parte dell'Istituto bancario mutuante.

3. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale, i lavoratori di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere residenti nella Regione al 1° gennaio 2009.

Art. 3.

Servizi interessati dall'intervento

1. I servizi interessati dal beneficio della sospensione del pagamento sono quelli elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio.

2. Per servizi «trasporti scolastici» devono intender si gli abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto relativo all'obbligo scolastico per l'anno 2009/2010, sia al trasporto effettuato per motivi di studio dai componenti del nucleo familiare anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.

Art. 4.

Condizioni di accesso ai benefici

1. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 devono sussistere le seguenti condizioni:

a) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, ovvero in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, devono aver maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

b) i lavoratori devono possedere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore ad euro 40.000,00, aggiornato al momento della presentazione della richiesta dei benefici.

2. Al fine della determinazione dell'ISEE di cui al precedente comma 1, lettera b), riferito al nucleo familiare del lavoratore richiedente, si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221 e ss.mm.ii. «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate».

3. Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, le tasse, le tariffe, o i canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei servizi idrici integrati, del gas per riscaldamento e usi domestici e del servizio di igiene ambientale, devono essere riferiti all'unità immobiliare del nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente.

4. Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n.4/2009, il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non deve essere proprietario, nel territorio del Comune di residenza e dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo, fatto salvo che le stesse siano state concesse ad uso o ad abitazione al coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado, o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero ad affini fino al 2°.

5. Le unità abitative di cui al precedente comma 3 non devono appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Art. 5.

Durata dei benefici

1. Il beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, delle tariffe e dei canoni comunque denominati e come previsti dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n.4/2009, può essere concesso, dal momento della presentazione della domanda, fino al 31 dicembre 2009, salvo ulteriori o diverse determinazioni da parte della Regione.

2. Alla cessazione del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore richiedente può usufruire di una dilazione della ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio di cui all'art. 6, comma 1 delle legge regionale n. 4/2009, a partire dal 1° gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione.

3. Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi, senza oneri per l'Istituto bancario mutuante. La sospensione può essere richiesta una sola volta e può trovare applicazione anche per le rate già scadute fino ad un massimo di sei mensilità non adempite, comprensive degli interessi di mora maturati, e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi.

4. Allo scadere del periodo di sospensione di cui al comma 3, l'ammortamento del mutuo immobiliare, di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, riprenderà automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all'ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicità. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull'intero numero delle restanti rate.



Art. 6.

*Modalità per accedere al beneficio
di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009*

1. Al fine di accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 1), indicando in particolare:

a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;

b) di essere residente nella Regione almeno dal 1° gennaio 2009;

c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato alla lett. c) del presente articolo;

e) i servizi interessati dalla misura di sospensione al pagamento di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, precisando il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio e, conseguentemente, le tasse, le tariffe e canoni per i quali chiede di usufruire della sospensione;

f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b);

g) di assumere l'onere di comunicare al Comune dove ha presentato la richiesta ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano al beneficio pena l'applicazione di sanzione dell'immediata cessazione del beneficio.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 3;

b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

c) copia delle fatture o documenti utili per l'individuazione del soggetto erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento;

d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità alla Regione Umbria e ai soggetti gestori dei servizi, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario.

4. Il Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, contabilizza con specifico piano finanziario, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il sistema di comunicazione circolare con i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi interessati dall'intervento, il budget di € 5.000,00, previsto per ciascun nucleo familiare anagrafico dall'art. 6 legge regionale n. 4/2009. Al raggiungimento di detto limite il Comune provvede a effettuare le comunicazioni al richiedente e ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi interessati dal provvedimento di accoglimento della richiesta di beneficio. Le comunicazioni di cui al precedente periodo avvengono secondo le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 7.

*Modalità per accedere al beneficio
di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009*

1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 2), indicando in particolare:

a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;

b) di essere residente nella Regione almeno dal 1° gennaio 2009;

c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23 luglio 1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato;

e) di aver perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale;

f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b);

g) di assumere l'onere di comunicare al Comune che ha ricevuto la richiesta:

1) la cessione dell'immobile oggetto del mutuo interessato dalla misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009;

2) ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano il beneficio.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione del possesso delle condizioni per accedere alle misure di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 4;

b) autocertificazione che il mutuo oggetto della misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, sia stato stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare;


c) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità, alla Regione Umbria, alla Società Gepafin S.p.A. la quale provvede al successivo inoltro all'Istituto bancario interessato dall'intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario.

4. La garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 è rilasciata dalla Società Gepafin S.p.A. ed è riferita all'intero importo delle rate sospese, comprensivo degli interessi, calcolato sulla base dell'importo dell'ultima rata del mutuo scaduta precedentemente alla presentazione della richiesta, fino ad un importo massimo complessivo garantito di euro 20.000,00.

5. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 30.



Art. 8.

Ricorsi amministrativi

1. I lavoratori richiedenti, avverso il provvedimento negativo di concessione dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009, possono presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, opposizione scritta all'organo che lo ha emesso secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento.

2. L'organo comunale competente, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, salva l'applicazione della normativa vigente in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi.

Art. 9.

Disciplina dei rapporti per la concessione dei benefici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2009

1. La Regione Umbria definisce attraverso apposita convenzione quadro i rapporti con le Aziende erogatrici dei servizi interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2009.

2. La Regione Umbria attraverso Gepafin S.p.A., definisce con apposita convenzione i rapporti con gli Istituti bancari interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009.

3. La convenzione di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) termini e modalità per l'avvio della sospensione al pagamento a seguito del provvedimento di concessione del beneficio adottato dal Comune che ha ricevuto la richiesta;

b) obblighi di comunicazioni da parte dei soggetti erogatori del servizio sospeso al Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, della documentazione (copia fattura o altro documento) attestante l'onere a carico del soggetto interessato dalla sospensione;

c) condizioni di copertura;

d) calcolo degli interessi passivi, maturati a seguito della sospensione delle tasse, tariffe e canoni interessati dal beneficio dei servizi elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009;

e) modalità e termini della trasmissione per via telematica delle comunicazioni.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere sottoscritte entro sei settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Programmazione delle risorse e rendicontazione

1. La Regione, con proprio atto, provvede alla programmazione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'art. 6, commi 5, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 4/2009, definendo il budget destinato ad ogni singolo Comune deputato al l'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

2. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, rendicontra, con cadenza trimestrale, o comunque a specifica richiesta da parte della Regione, in base al budget programmato, i provvedimenti adottati per la misura di intervento di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 4/2009.

3. La Regione può rideterminare la programmazione dei budget delle risorse destinate a ciascun singolo Comune deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

4. La Regione può effettuare, in qualunque momento, controlli sui provvedimenti relativi alle misure di cui all'art. 6, comma 1 e 6 della legge n. 4/2009, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dal Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, i quali hanno l'obbligo di metterla a disposizione.

Art. 11.

Controlli

1. Il Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai lavoratori richiedenti previste dal presente regolamento, con verifiche che riguardano almeno il 10% dei beneficiari e comunque, in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli.

2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, adotterà ogni misura diretta a sospendere, revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti delle istanze presentate a far data dal 27 aprile 2009.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 17 giugno 2009

LORENZETTI

(Omissis)

09R0703

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n.7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

(Pubblicato nel del Bollettino ufficiale della Regione Umbria, n. 34 del 29 luglio 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

2. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni di natura odontoiatrica, protesica e ortesica di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n.7/2008.



Art. 2.

Prestazioni e tariffe

1. Le prestazioni erogabili ai sensi dell'art. 1 e le relative tariffe sono quelle individuate dal nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 7/2008.

Art. 3.

Destinatari delle prestazioni

1. Hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 2 e alle tariffe di cui all'art. 2 tutti i soggetti che ne hanno necessità e ne fanno richiesta.

2. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate ai soggetti di cui al comma 1 secondo i seguenti gradi di priorità:

a) soggetti che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali;

b) soggetti, indipendentemente dall'età, con Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.000,00;

c) soggetti con ISEE non superiore ad € 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età;

d) soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad € 10.000,00 esenti per patologie croniche o invalidanti non rientranti in altri provvedimenti regionali;

e) donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione quali: visita odontoiatrica, ablazione del tartaro, ed educazione sanitaria volta ad acquisire le istruzioni per una corretta igiene orale e fluoroprofilassi.

3. Per le prestazioni odontostomatologiche ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali, è richiesta, ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), la sola compartecipazione al costo delle prestazioni, secondo la normativa vigente.

4. Ai soggetti non residenti di cui al comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di compensazione della mobilità sanitaria.

Art. 4.

Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, ortesica e protesica

1. L'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente regolamento è garantita dal Servizio attivato nei Distretti Sanitari delle Aziende USL non ché dalle strutture odontoiatriche private, accreditate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 7/2008, previa stipula di specifici contratti con l'USL territorialmente competente.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità e i criteri per la stipula dei contratti di cui al comma 1.

Art. 5.

Adesione ed obblighi delle strutture private odontoiatriche accreditate

1. L'adesione da parte dei professionisti alle disposizioni di cui al presente regolamento ha luogo esclusivamente su base volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale n.7/2008, dal presente regolamento, dalla direttiva vincolante di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n.7/2008, nonché dai conseguenti provvedimenti attuativi.

Art. 6.

Controllo e verifica

1. Le funzioni di controllo e verifica di cui al presente regolamento sono esercitate dal Comitato di Garanzia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2009

LORENZETTI

(Omissis)

09R0704

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 18.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

2. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.


3. Al Garante è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

4. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 del l'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.



Art. 2.

Funzioni del Garante

1. Al fine di cui all'art. 1 il Garante:

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e disciplinata dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell'associazionismo e del volontariato;

d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all'art. 1;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

l) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.P.R. 103/2007;

n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante:

a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

Art. 3.

Nomina del Garante

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

Art. 5.

Decadenza dell'incarico, sostituzione e revoca

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3 comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il Consiglio regionale, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

Art. 6.

Trattamento economico

1. Le funzioni del Garante sono esercitate a titolo gratuito.

2. Al Garante è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 7.

Ufficio del Garante

1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.



2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, alme no una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Art. 8.

Rapporti con Autorità di garanzia

1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante di cui all'art. 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 9.

Relazioni e pubblicità

1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché lo stesso le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 10.

Regolamento

1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni:

a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

Art. 11.

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento della Unità Previsionale di Base 13.1.003, denominata «Interventi socio-assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza», del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 2558 n.i.).

2. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2009

LORENZETTI

(Omissis)

09R0782

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 4 1 0 *

€2,00

